

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**PARERI**

<b>Voce</b>	edilizia residenziale pubblica
<b>Estremi del parere</b>	Rif. 107/11/2013 – prot. n. 20450 del 30 agosto 2013
<b>Massima</b>	L'art. 21 della legge regionale n. 15/1986 prevede la revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per il venir meno di uno dei requisiti di ammissibilità. Tali requisiti sono previsti dall'art. 2 del d.p.r. n. 1035/1972 che dispone, tra l'altro, che può conseguire l'assegnazione chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione - nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio - su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in qualsiasi località - di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000.
<b>Riferimenti normativi</b>	d.p.r. n. 1035/1972 – l.r. n. 15/1986

**Redattore: Chiapparrone - Catalano**